

PROVINCIA DI VERONA

n. 35 di registro contratti

SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento del servizio tecnico di redazione del sistema di monitoraggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Verona. CIG ZDA0D05C5F.

L'anno duemilaquattordici, il giorno TREDA del mese di FEBBRAIO,

tra

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione 18 dicembre 2013, numero 5540, come modificata dalla determinazione 30 gennaio 2014, n. 376

e

il dott. Paolo Dalla Libera, nato a Padova il 5 novembre 1971, codice fiscale DLLPLA71S05G224C, presidente del consiglio di amministrazione della società Agenda 21 consulting srl con sede in Padova, via S. Sonnino, 11 35129, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della suddetta società (di seguito per brevità "società");

premessi:

AREA PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Il Coordinatore d'Area
Ing. Elisabetta Pellegrini



Paolo Dalla Libera

- che con mia determinazione dirigenziale 18 dicembre 2013, numero 5540, modificata con determinazione dirigenziale 30 gennaio 2014, n. 376, è stato affidato alla "società" il servizio tecnico di redazione del sistema di monitoraggio del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Verona (di seguito per brevità PTCP);

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo alla "società", come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni (di seguito per brevità codice dei contratti pubblici);

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e "società" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida alla "società", che accetta, l'incarico di redazione del sistema di monitoraggio del PTCP.

Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

1. L'oggetto del contratto relativamente all'opera citata è il servizio tecnico di predisposizione del sistema di monitoraggio del PTCP, come descritto nell'offerta tecnica inviata dalla "società" con nota pervenuta il 18 dicembre 2013, protocollo n. 123233, che qui si intende integralmente richiamata.

2. Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

fase 1) formulazione di uno schema con tutti gli indicatori di monitoraggio e costruzione del piano di monitoraggio sullo stato dell'ambiente con relativi indicatori;

fase 2) progetto di monitoraggio sull'efficacia delle azioni di Piano;

Il responsabile dell'esecuzione delle prestazioni da parte della "società" è l'ingegner Simone Dalla Libera.

3. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è svolto dall'architetto Gianluigi Scamperle, funzionario responsabile tecnico del servizio pianificazione e S.i.t..

Articolo 3

(Subappalto)

1. Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto alla "società" di subappaltare integralmente e/o parzialmente le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto.

Articolo 4


(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. La "società" si obbliga a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto entro i seguenti termini:

- fase 1): consegna dello schema degli indicatori e del sistema di monitoraggio ambientale entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;

- fase 2) consegna del progetto di monitoraggio delle azioni di Piano entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di accertata validazione degli elaborati consegnati nella prima fase contrattuali da parte del responsabile del servizio

AREA PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Il Coordinatore d'Area
Ing. Elisabetta Pellegrini



Simone Dalla Libera

pianificazione architetto Scamperle;

2. I suddetti termini di consegna potranno essere prorogati con atto del dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta della "società" da presentare al protocollo della "Provincia" prima della scadenza del termine.

3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili alla "società".

Articolo 5

(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà alla "società", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento dell'incarico professionale oggetto del presente contratto il corrispettivo netto di euro 14.754,10 (euro quattordicimilasettecentocinquantaquattro/10), oltre all'IVA del 22%.

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva, relativa all'incarico professionale oggetto del presente contratto, di euro 18.000,00 (euro diciottomila/00) è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale 18 dicembre 2013, numero 5540 (impegno n. 2503/2013), finanziato con fondi ordinari.

3. La "società" si obbliga ad indicare nelle relative fatture di pagamento gli estremi del presente contratto ed il sopraindicato numero di impegno di spesa.

4. La "Provincia" pagherà alla "società" il corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale dell'Ente delle fatture di pagamento o degli avvisi di parcella, completi delle indicazioni di cui al precedente comma 4, ed emessi a seguito della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali elencate all'articolo 2 del presente contratto, nei seguenti

termini:

- pagamento di un acconto pari al 50% del corrispettivo alla consegna e validazione dello schema di cui alla fase 1;

- saldo pari al 50% alla consegna e validazione del piano di monitoraggio (fase 2).

5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della "Provincia" e riprenderà a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa; in caso di nuova emissione di fattura scorretta, ed in ogni caso a seguito di quattro trasmissioni di fatture non corrette, il termine viene ad interrompersi dalla comunicazione da parte della "Provincia" dell'errore e inizia a decorrere nuovamente, per l'intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.



6. La "Provincia" si impegna ad inviare alla "società" gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa in Padova (PD), via Sidney Sonnino, n. 11, cap 35129.

7. La "Provincia" effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

8. La "società" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

9. La "società" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui al precedente comma 1, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese del "società" stessa, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

10. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto



Paolo Della Porta

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8% (otto per cento) il saggio degli interessi di mora.

11. La "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo di gara del presente affidamento è: ZDA0D05C5F.

Articolo 6

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La "società" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare la "società" si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) a comunicare alla "Provincia" entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Articolo 7

(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la "Provincia" applicherà una penale di euro 14,75 (euro quattordici/75) per ogni giorno di ritardo

nell'esecuzione delle prestazioni, pari all'uno per mille, da applicarsi sul corrispettivo netto relativo alle singole prestazioni eseguite in ritardo previste dal presente contratto, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Il "società", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di € 1.475,00 (euro millequattrocentosettantacinque/00).

Articolo 8

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

AREA PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Il Coordinatore d'Area
Ing. Elisabetta Pelligrini



Paolo Della Valle

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.

5. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale la Provincia ha il diritto di affidare il servizio al soggetto concorrente che segue nella graduatoria. Sino al successivo affidamento la Provincia ha diritto di richiedere le prestazioni oggetto di gara, senza che l'impresa possa in alcun modo interrompere il servizio, pena la rivalsa per ogni ulteriore danno.

6. Il dott. Paolo Dalla Libera si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico.

7. In caso di risoluzione del contratto alla "società" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.

8. La "società" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Articolo 9

(Recesso della "società")

1. Se la "società" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 10

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e la "società" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.

2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

Articolo 11

(Incompatibilità)



1. Il dott. Paolo Dalla Libera dichiara che la "società" non si trova per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".

2. Il dott. Paolo Dalla Libera dichiara, inoltre, che la "società" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all'avvenuto svolgimento delle prestazioni affidate con il presente contratto.

3. Il dott. Paolo Dalla Libera dichiara, infine, che la "società" non si trova in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge vigente relativa.

Articolo 12

(Regolarità contributiva)



Paolo Dalla Libera

1. La "Provincia" prende atto che la "società" è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attesta la certificazione rilasciata dallo sportello unico previdenziale il 12 dicembre 2013, pervenuta il 13 dicembre 2013 al protocollo n. 121984, agli atti del fascicolo.

Articolo 13

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo della "società", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per la disciplina dei contratti.

Articolo 14

(Registrazione)

1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. La "società" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa la "società" che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele

Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Articolo 16


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina la "società", che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La "società" si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina <http://portale.provincia.vr.it/privacy/informativa-sulla-privacy>.

3. La "società" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

La "Provincia"



La "società"



agenda 21
consulting srl
territorio e sviluppo sostenibile

AREA PROGRAMMAZIONE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Il Coordinatore d'Area

Ing. Elisabetta Pellegrini



articolo 10 (Controversie e foro competente), articolo 11, comma 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

La Provincia



[Handwritten signature]

La "società"

[Handwritten signature]

agenda 21
consulting srl
territorio e sviluppo sostenibile
